

N. R.G. 368/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Mantovani,

nel procedimento ex l. 3/2012 introdotto da PANDOLFI VALTER con il patrocinio dell'avv. CORRADO BRANCATI ; nonché con l'ausilio dell'O.C.C. nominato dott. **GIANNI CIOTTI** con studio ad Ancona;

visto il provvedimento intralocutorio del 12 febbraio 2018;

vista la nota integrativa depositata dall'avv. Brancati Corrado;

rilevato che a fronte delle specificazioni fornite dal Pandolfi a mezzo del procuratore avv. Brancati sono state fornite idonee specificazioni in merito alla volontà di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti in linea rispetto a quello prospettato dall'OCC, da sottoporre al voto di tutti i creditori;

rilevato che l'accordo di ristrutturazione dei debiti consente, a fronte del voto dei creditori interessati, la falcidia dei creditori privilegiati (ad eccezione dei crediti derivanti da contributi dell'U.E. e dei crediti derivati dal mancato pagamento dell' I.V.A. che devono essere soddisfatti integralmente) purchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione delle collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;

ritenuto che a fronte delle esposte considerazioni la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7,8,9, L. 372012 tenuto conto che il giudizio di ammissibilità non deve riguardare tanto la fattibilità economica del piano posto a base della proposta di accordo, quanto la logicità e la completezza della relativa attestazione ed evidenziato dunque che la verifica giudiziale in questa fase deve avere ad oggetto i requisiti di ammissibilità, il contenuto del piano e la documentazione allegata;

P.Q.M.

visto l'art. 10 ss. L. 3/2012

FISSA l'udienza del 8 MAGGIO 2018 ore 9,00

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma 1 (l.3/12) ai creditori presso



la residenza o la sede legale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata;

DISPONE che la proposta ed il decreto siano pubblicati a cura dell'organismo di composizione della crisi su almeno un quotidiano anche a tiratura locale e su almeno un sito internet specializzato che verrà individuato dall'O.C.C.;

DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili; i creditori facciano pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Si comunichi.

Ancona, 9 marzo 2018


Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Mantovani



Il sottoscritto dott. Gianni Ciotti nominato quale attestatore dall'OCC nel procedimento ex art. 15 L. 3/12 rubricato con R.G. n. 368/18 dinnanzi al Tribunale di Ancona dichiara che la copia del decreto di fissazione dell'udienza composto di n. 2 pagine è conforme all'originale presente nel fascicolo telematico dal quale è stata estratta e ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, co. 9 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e come modificato dall'art 52 D.L. 90 del 2014.

Ancona, li 29.03.2018

Dott. Gianni Ciotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianni Ciotti', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

X

TRIBUNALE DI ANCONA
INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
EX I. 3/2012
NEL PROCEDIMENTO R.G. 368/2018 R.G. V.G.

Per il sign. Valter Pandolfi, nato a Ostra il 13 luglio 1960 e residente a Trecastelli via pio IX 5 Brugnetto, c.f. PNDVTR60L13F401M, come rappresentato dall'avv. Corrado Brancati del Foro di Pesaro, giusta procura già in atti

Il sign. Pandolfi Valter, come rappresentato e difeso,

- vista la propria istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata presso la Camera di Commercio di Ancona, unitamente a relazione accompagnatoria redatta dall'avv. Corrado Brancati, nella quale si ipotizzava un possibile piano da sottoporre ai creditori;
- vista la nomina da parte della Camera di Commercio di Ancona del Dott. Gianni Ciotti in qualità di Gestore della Crisi
- vista la relazione depositata dal dott. Gianni Ciotti e il piano di composizione della crisi depositato dal medesimo
- considerato che la L. 3/2012 prevede due istituti simili ma differenziati, ovvero l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 7 comma 1 e il piano del consumatore di cui all'art. 7 comma 1 bis, e che quello in oggetto va qualificato come accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 7 comma 1, non rivestendo il sign. Pandolfi la qualità di consumatore in relazione alle pendenze debitorie in oggetto
- che la normativa relativa ai due istituti pare differire, in quanto in relazione al piano del consumatore si prevede il deposito di una proposta di accordo da parte del consumatore accompagnata da una relazione di attestazione ad opera dell'organismo di composizione (art. 9 comma 3 bis), mentre in relazione all'accordo di ristrutturazione dei debiti, viene previsto un'unicamente il deposito della

proposta di accordo (art. 9 comma 1), come redatta dal debitore "con l'ausilio degli organismi di mediazione" come previsto dall'art. 7 comma 1

- che pertanto depositando il ricorso introduttivo della presente procedura unitamente alla relazione del dott. Ciotti, era intenzione del sign. Pandolfi considerare detta relazione come l'accordo da proporre ai creditori di cui all'art. 7 comma 1 e 9 comma 1 l. 3/2012, considerando la propria relazione iniziale depositata all'organismo di composizione come mera relazione introduttiva e facilitativa dei lavori dell'OCC, senza alcuna specifica rilevanza ai fini della presente procedura
- visto tuttavia il decreto emesso da questo Ill.mo sign. Giudice in data 12 febbraio 2018 con il quale questo Ill.mo sign. Giudice evidenziava come *"la proposta oggetto dell'attestazione da parte dell'OCC non corrisponde a quella oggetto dell'istanza depositata dal ricorrente Pandolfi a mezzo del difensore avv. Brancati posto che l'attestazione dell'OCC ha ad oggetto percentuali di pagamento diverse da quelle originariamente proposte dal ricorrente nonché poste creditorie in parte divergenti rispetto a quelle indicate dal Pandolfi"*
- rilevato come questo Ill.mo sign. Giudice abbia evidenziato nel medesimo decreto come la divergenza tra la proposta presentata dal sign. Pandolfi e la relazione depositata dall'OCC possa costituire causa di inammissibilità alla procedura, ed abbia concesso termine di giorni 15 per l'integrazione della proposta o comunque per offrire chiarimenti in merito
- considerato che le differenze tra la proposta presentata dal sign. Pandolfi e il piano depositato dal dott. Ciotti derivano dalla differente considerazione della natura di taluni debiti, nonché dalle specifiche dichiarazioni effettuate dai creditori a seguito di richiesta di accertamento del credito avanzata dal dott. Ciotti in sede di elaborazione del piano, come risulta dalla relazione depositata dal dott. Ciotti
- considerato altresì che il piano predisposto dal gestore della crisi deve intendersi già accettato integralmente dal sign. Pandolfi che conformemente ha proceduto al deposito di ricorso di ammissione alla presente procedura presso questo Ill.mo Tribunale allegando appunto detto piano e facendo proprio il medesimo e che

comunque pare necessario modificare la propria proposta in conformità a quanto indicato dal dott. Ciotti nella sua relazione

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il sign. Pandolfi, come rappresentato, difeso e domiciliato, dichiara di accettare ed approvare senza alcuna riserva il piano di composizione della crisi redatto dal gestore della crisi dott. Gianni Ciotti e già depositato nella presente procedura, dichiarando di farlo integralmente proprio e di accogliere il medesimo quale piano da sottoporre ai creditori ai sensi degli art. 7 e 9 l. 3/2012. Il sign. Pandolfi pertanto aderisce e sottoscrive integralmente il piano come modificato dal gestore della Crisi dott. Ciotti e chiede che il medesimo venga dichiarato ammissibile ai sensi di legge da questo Ill.mo Tribunale e sottoposto ai creditori per l'approvazione del medesimo, rinunciando esplicitamente ad ogni sua precedente proposta e in particolar modo alla relazione introduttiva già depositata all'OCC.

In ogni caso, rifacendosi integralmente alla relazione depositata dal dott. Ciotti come accordo da sottoporre ai creditori, al fine di integrare/modificare/chiarire la propria proposta di accordo, chiede che venga sottoposto ai creditori il suddetto accordo di cui ivi si riportano i punti salienti:

La debitoria alla data del 22.12.2016 (data della domanda depositata all'OCC), dichiarata dai singoli creditori è riportata nella seguente TABELLA.

Creditore	Ipotecario	Privilegiato	Chirografario	Totale
UniCredit	212.297,69			212.297,69
Banca Marche	71.633,88			71.633,88
Banca Marche			75.034,74	75.034,74
Antares Spv			19.383,00	19.383,00
Equitalia		15.362,55		15.362,55
Agenzia Entrate		21.947,00		21.947,00
Totale	283.931,57	37.309,55	94.417,74	415.658,86

Le somme disponibili

I beni posseduti

1. OSTRÀ (1/9)

Via Arcevese n 38 : quota di 1/9 euro

Via Arcevese n. 38 : quota di 1/9 euro

OSTRA (1/9)

Comune di Ostra (AN) : quota di 1/9 euro

Comune di Ostra (AN) : quota di 1/9 euro

2. TRECASTELLI (50%)

Via Pio IX 5 : quota del 50%

Via Pio IX 5 : quota del 50%

3. TRECASTELLI (1/8)

Comune di TRECASTELLI: quota di 1/8 euro.

Dalla domanda presentata, risultano le seguenti PROPOSTE di acquisto dei beni detenuti.

OFFERTE DI ACQUISTO DICHIARATE PERVENUTE

1.BENI NEL COMUNE DI OSTRA

Manoni Anna Maria, n. Ostra il 05.02.1937

ivi residente in Via Arcevese 38 : disponibilità personali euro

35.000,00

2.BENI NEL COMUNE DI TRECASTELLI

Grilli Ivana, n. Senigallia il 15.06.1963 residente Trecastelli Via Pio IX, 5:

da mutuo ipotecario (Bcc di Ostra) euro

110.000,00

MODALITA' DI PAGAMENTO E SCADENZE DI PAGAMENTO

Il ricorrente propone il pagamento della debitoria a 90 gg. dalla data di omologazione del piano previa stipula dell'atto di vendita immobiliare da Pandolfi a Grilli Ivana e Manoni Anna Maria. Deposito della somma sul c/c della procedura.

LA PROPOSTA DI ACCORDO

- GRILLI IVANA per le unità immobiliari in comproprietà con il marito, **euro 115.000,00** (valore di stima di euro 117.529,13);
- MANONI ANNA MARIA per le unità immobiliari in comproprietà con il figlio, **euro 40.000,00** (valore di stima di euro 42.744,45),

cioè la complessiva somma di **euro 155.000,00** prevedendosi il pagamento a 90 gg data omologazione del PIANO, previa stipula dell'atto di vendita immobiliare.

Della somma offerta:

- euro 143.000,00 sarebbero destinate ai creditori;
- euro 12.000,00 sarebbero destinati alle spese di procedura.

PAGAMENTI IN FUNZIONE DELLA DEBITORIA ACCERTATA con mantenimento in essere delle dilazioni fiscali già in essere secondo l'accollo effettuato dal sign. Pandolfi e in atti

Creditore	Natura	Debito accertato	Pagamento	% di soddisfaz.
-----------	--------	------------------	-----------	-----------------

	credito: Ipotec. Privil. Chirog.	da dichiaraz. creditori	simulato dall' attestatore sul debito accertato	a favore creditore sul debito accertato
UNICREDIT	IP.	212.297,69	106.200	50,00%
BANCA MARCHE	CH.	71.633,88 oltre interessi e spese	11.570	16,15%
BANCA MARCHE	CH.	75.034,74 oltre interessi e spese	12.119	16,15%
Ex BCC di CORINALDO cessionario: ANTARES	CH.	19.383,00	3.131	16,15%
EQUITALIA (1)	PR.	15.362,55	7.575	49,31%
Agenzia Entrate (1)-(2)	PR.	4.877,74	2.405	49,31%
Totale		398.589,60	143.000	35,88%

(1) ora Agenzia Entrate e Riscossione

Stante quanto sopra riportato le maggioranze per la votazione, sono così calcolate:

Ipotecario	212.297,69	Privilegiati	20.240,29	Chirografari	166.051,62
Pagamento	106.200,00	Pagamento	9.980,00	Pagamento	26.820,00
Percentuale	50,0%	Percentuale	49,31%	Percentuale	16,15%
Impagato:	106.097,69	Impagato:	10.260,29	Impagato:	139.231,62

Per l'accertamento della maggioranza del 60% dei VOTANTI, va verificata la somma dei creditori ipotecari/privilegiati non pagati, da aggiungere ai creditori chirografari. Si ha quanto appresso.

CREDITORE	IMPORTO IMPAGATO	MAGGIORANZA DEL 60%
Creditore ipotecario	106.097,69	
Creditore privilegiato	10.260,29	
Creditore chirografario	139.231,62	
Totale	255.589,60	153.553,76


Pesaro 22 febbraio 2018

Avv. Corrado Brancati

Il sottoscritto dott. Gianni Ciotti nominato quale attestatore dall'OCC nel procedimento ex art. 15 L. 3/12 rubricato con R.G. n. 368/18 dinnanzi al Tribunale di Ancona dichiara che la copia della Integrazione alla domanda di ammissione alla procedura di composizione della Crisi da sovradebitamento ex L. 3/12 composta di n. 5 pagine è conforme all'originale presente nel fascicolo telematico dal quale è stata estratta e ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, co. 9 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e come modificato dall'art 52 D.L. 90 del 2014.

Ancona, li 29.03.2018

Dott. Gianni Ciotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianni Ciotti', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Ist. n. 1 dep. 19/03/2018

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

- Volontaria Giurisdizione -

(Procedimento n. 368/2018 VG)

Il sottoscritto Dott. Gianni Ciotti, nella sua qualità di GESTORE della crisi da sovraindebitamento nella procedura in epigrafe,

PREMESSO CHE

- con decreto del 12 marzo 2018 l'Ill.mo Giudice Delegato ha dichiarato aperta la procedura di sovraindebitamento del Geom. Pandolfi Valter, disponendo tra l'altro che: *"la proposta ed il decreto siano pubblicati a cura dell'organismo di composizione della crisi su almeno un quotidiano anche a tiratura locale e su almeno un sito internet specializzato che verrà individuato dall'O.C.C."*;
- il sottoscritto GESTORE, unitamente all'O.C.C. Camera di Commercio di Ancona, si è immediatamente attivato per dare attuazione alle forme di pubblicità previste nel decreto;
- per la pubblicazione della proposta e relativo decreto nel quotidiano a tiratura locale, il costo risulta particolarmente elevato;
- per la pubblicazione della proposta e del relativo decreto nel sito internet specializzato, la cui facoltà di scelta è riservata all'O.C.C, si ritiene adeguata la pubblicazione da eseguirsi sul sito INTERNET dell'intestato Tribunale,

CHIEDE

in parziale modifica del decreto emesso in data 12.03.2018 di essere autorizzato per conto dell'OCC:


- 1) ad omettere la pubblicazione sul quotidiano locale della proposta e del relativo decreto dato il rilevante costo da sostenere e di poter - in sostituzione - pubblicare la proposta per intero con l'integrazione degli importi da pagare come accertati dal sottoscritto Gestore ed il relativo decreto, sul sito INTERNET della locale Camera di Commercio di Ancona;
- 2) a pubblicare la proposta come sopra integrata, ed il relativo decreto -per intero- sul sito INTERNET del Tribunale di Ancona, in quanto sito specializzato, giusta apposita istanza che viene parimenti depositata unitamente alla presente, a firma del Segretario dell'OCC, Avv.to Michele De Vita.

Con Osservanza

Ancona, 15 marzo 2018

DOTT. GIANNI CIOTTI

GR GD,
nota elittava che necessita
AUTORITA quanto richiesto
Anco, 21/03/2018



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Simonetta Pascucci


IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani



Il sottoscritto dott. Gianni Ciotti nominato quale attestatore dall'OCC nel procedimento ex art. 15 L. 3/12 rubricato con R.G. n. 368/18 dinnanzi al Tribunale di Ancona dichiara che la copia della Istanza contenente il provvedimento del G.D. composta di n. 1 pagina è conforme all'originale presente nel fascicolo telematico dal quale è stata estratta e ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, co. 9 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e come modificato dall'art 52 D.L. 90 del 2014.

Ancona, li 29.03.2018

Dott. Gianni Ciotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianni Ciotti', is written over a vertical line that serves as a signature separator. The signature is stylized and somewhat cursive.



Depositata presso la Segreteria
 dell'Organismo per il
 Sovraindebitamento in
 data 21 dicembre 2016
 Oreste Orsi



Alla Segreteria dell'Organismo per la composizione della Crisi da sovraindebitamento
 Camera di Commercio di Ancona
 Organismo iscritto al n. 42 del Registro presso il Ministero della Giustizia
 Largo XXIV Maggio, 1- 60123 Ancona
 cciaa@an.legalmail.camcom.it

ISTANZA DI ASSISTENZA EX ART. 15 L. 3/2012

Il/La sottoscritto/a PANDOLFI VALTER nato/a a OSTRA il 13/07/1960
 Codice Fiscale PND VTR 60 L 13 F 40 1 H P.IVA e residente (o con studio) in
 Via/Piazza P. IX 5, BRUGNISTO CAP 60012 comune TRESCANNO Prov. AN
 Telefono..... tel.cell..... Fax.....
 e-mail PEC

in proprio

quale titolare o legale rappresentante dell'impresa.....
 C.F..... P. IVA con sede in via
 Via/Piazza..... CAP..... comune.....Prov.
 Telefono tel.cell..... fax
 e-mail.....PEC

assistito da (eventuale)
AVV. BRANCATI CORRADO con studio in
 Via/Piazza V. XXIV MAGGIO 10 CAP 61127 comune PESARO Prov. PU
 Telefono 0721 581679 tel.cell..... fax
 e-mail CORRADOBRANCATI@GMAIL.COM PEC CORRADOBRANCATI@PESOLODUNSAVINOCHIT.PESARO.IT

Presso il quale elegge domicilio SI NO

CHIEDE :

all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio della Camera di Commercio di Ancona assistenza per la predisposizione, ai sensi della legge n. 3/2012, della proposta di:

- ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
- PIANO DEL CONSUMATORE
- LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

CCIAA ANCONA
 prot. 23284 del 22/12/2016

A tal fine

DICHIARA

1) Di essere:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> consumatore | <input checked="" type="checkbox"/> professionista, lavoratore autonomo |
| <input type="checkbox"/> imprenditore commerciale sottosoglia | <input type="checkbox"/> società professionale ex L. 183/2011 |
| <input type="checkbox"/> società semplici per l'esercizio di attività professionali | <input type="checkbox"/> associazione professionale o studio professionale associato |
| <input type="checkbox"/> imprenditore cessato | <input type="checkbox"/> imprenditore agricolo |
| <input type="checkbox"/> start up innovativa | <input type="checkbox"/> ente privato non commerciale |
| <input type="checkbox"/> altro | |

2) di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012, ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

3) di non essere soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;

4) di non aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti previsti dalla L. 3/2012;

5) di non aver subito per cause a sè imputabili l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo del debitore (ex art. 14 L.3/2012) o la revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (previste dall'art. 14 bis L.3/2012);

6) di essere consapevole delle sanzioni previste dall'art. 16 della L. 27 gennaio 2012 n.3; tale articolo così dispone:

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

7) di avere preso visione del Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio della Camera di Commercio di Ancona e di accettarne il contenuto e il costo;



- 8) di impegnarsi sin da ora a collaborare con l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio della Camera di Commercio di Ancona fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale.

ALLEGA:

i seguenti documenti :

1. documento di identità e codice fiscale;
2. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000);
3. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (ovvero modello CU in caso di mancato obbligo alla presentazione della dichiarazione dei redditi);
4. inventario dei beni posseduti e dei crediti (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza), in Italia ed all'estero;
5. eventuali perizie o offerte ricevute sui beni;
6. elenco dei debiti con l'indicazione delle somme dovute, unitamente al titolo (contratto di mutuo, ...);
7. dichiarazione di eventuali redditi al momento percepiti, anche se soggetti a ritenuta a titolo di imposta;
8. dichiarazione che non esistono altre attività oltre quelle comunicate all'Organismo;
9. elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- ~~10. scritture contabili degli ultimi 3 esercizi con idonea dichiarazione attestante la conformità delle scritture contabili all'originale (se impresa),~~
- ~~11. indicazione di eventuali terzi garanti;~~
- ~~12. copia dello statuto (se società);~~

13. ulteriore documentazione:

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA E DOCUMENTAZIONE AD
ESSA ALLEGATA

DATA _____

FIRMA _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento manuale e mediante sistemi informatici dagli incaricati del trattamento, appositamente nominati dal titolare, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03). Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Ancona - Largo XXIV Maggio, 1 60123 - Ancona - Responsabile del Trattamento è il dott. Michele De Vita.

Le evidenziamo che utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano per finalità connesse all'attività richiesta, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate anche in ordine al Suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti sono riportate sul sito internet <http://www.an.camcom.gov.it> o richiedibili al personale ove avviene la raccolta dei suoi dati


DATA _____

FIRMA _____

Il sottoscritto dott. Gianni Ciotti nominato quale attestatore dall'OCC nel procedimento ex art. 15 L. 3/12 rubricato con R.G. n. 368/18 dinnanzi al Tribunale di Ancona dichiara che la copia della Istanza di assistenza ex art. 15 L. 3/12 composta di n. 3 pagine è conforme all'originale presente nel fascicolo telematico dal quale è stata estratta e ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, co. 9 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e come modificato dall'art 52 D.L. 90 del 2014.

Ancona, li 29.03.2018

Dott. Gianni Ciotti



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianni Ciotti', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA ALLA ISTANZA DI ASSISTENZA EX ART. 15 I. 3/2012

Il sign. Valter Pandolfi, nato a Ostra il 13 luglio 1960 e residente a Trecastelli via pio IX 5 Brugnetto, c.f. PNDVTR60L13F401M, come rappresentato dall'avv. Corrado Brancati del Foro di Pesaro, con studio in Pesaro, V.le XXIV maggio n. 10, c.f. BRNRCD76H06L500A, pec: corrado-brancati@pec.ordineavvocatipesaro.it, presso il quale elegge domicilio, illustra quanto segue.

LE RAGIONI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il sign. Pandolfi, di professione geometra, svolgeva negli anni attività di amministratore di una società edile, la Dea srl e di una società di servizi, la Geteca srl, società di cui deteneva anche partecipazioni societarie.

Al fine di finanziare le attività delle due società, il medesimo rilasciava fidejussioni bancarie. Il crollo del mercato, unito ad alcune problematiche di rapporti tra soci, determinava la crisi aziendale delle due società, tanto che la Dea srl risulta dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ancona del 23 marzo 2012, mentre la Geteca srl risulta inattiva da oltre quattro anni, senza patrimonio.

Il sovraindebitamento risulta pertanto dovuto a garanzie offerte per debiti altrui, garanzie che ora gli istituti bancari hanno proceduto ad attivare nei confronti del sign. Pandolfi a mezzo di decreti ingiuntivi. Va in particolare segnalato come Unicredit spa, maggiore creditore del sign. Pandolfi, abbia allo stato attiva procedura di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Ancona r.g. 131/2015 su tutti i compendi immobiliari in proprietà del sign. Pandolfi. Il giudice delle esecuzioni ha dato, a tal fine, incarico a CTU del Tribunale di effettuare perizia di valutazione degli immobili che si è allegata (doc. 5).

LA DILIGENZA IMPEGNATA DAL DEBITORE E RAGIONI DELL'INCAPACITA' AD ADEMPIERE

LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Cessata l'attività nelle due società sopraindicate, il sign. Pandolfi ha diligentemente ripreso la sua professione di geometra, come dimostrano le denunce dei redditi depositate. I redditi prodotti, tuttavia, anche a causa della perdurante crisi del settore edile, non hanno permesso al sign. Pandolfi di adempiere ai debiti maturati come garante, essendo stati esclusivamente sufficienti alla soddisfazione dei bisogni primari del suo nucleo familiare. Non è allo stato prevedibile una capacità di incremento del fatturato quale libero professionista, tale da consentire al sign. Pandolfi di adempiere alle obbligazioni assunte quale garante.

SITUAZIONE ATTIVO

- **BENI MOBILI:** Il sign. Pandolfi non risulta proprietario di beni mobili di pregio; l'unico rapporto di conto corrente intestato al sign. Pandolfi riporta un attivo minimo. L'attività di libero professionista in atto, stante la ridotta capacità reddituale generata, non consente di prevedere somme da destinare ai creditori nel futuro, essendo appena sufficiente a soddisfare i bisogni primari del nucleo familiare. Le partecipazioni societarie possedute non hanno alcun valore patrimoniale, stante lo stato delle società. Vedi meglio scheda allegata (doc. 4)
- **BENI IMMOBILI:** Il sign. Pandolfi risulta proprietario dei seguenti compendi immobiliari, la cui descrizione si trae dalla relazione di CTU nel procedimento esecutivo sopraindicato

1) Comune: Ostra

Frazione: Casine

Studio legale Brancati Corrado

Indirizzo: Via Arcevese n. 38

Quote di proprietà:

Pandolfi Valter (1/9)

Manoni Annamaria (6/9)

Pandolfi Francesca (1/9)

Pandolfi Liliana (1/9)

Dati catastali:

- Catasto Fabbricati, foglio 9, particella 42, sub. 3, cat A/2, classe 4, consistenza vani 13, Superficie catastale 270 mq. Totale escluse aree scoperte 255 mq. Rendita € 1.007,09 S1/T – 1-2
- Catasto Fabbricati, foglio 9, particella 42, sub. 2, cat. C/6, classe 6, consistenza 30 mq, superficie catastale 34 mq, rendita € 48,03 S1.

Descrizione immobile:

Il bene immobile oggetto di stima consiste in un fabbricato (villino) ad uso civile abitazione con autorimessa, costruito negli anni 1991-92.

Il tetto è con struttura portante in c.a. e manto di copertura su quote diverse.

Planimetricamente si articola, con un vano scala interno, ai piani s1, terra, primo e secondo del fabbricato, di superficie lorda pari a mq. 275,00 circa, superficie terrazzata mq. 77, superficie sottotetto mq. 25,00 oltre a corte pertinenziale estesa a mq 100,00 circa.

L'autorimessa (c/6) ha una superficie di mq. 31 e una H di m. 2,40.

Il villino è composto da:

- Al piano S1: Autorimessa (C/& part. 42 sub 2) in congruità cantina, deposito, due spazi servizio (A/2, part. 42 sub 3)
- Al piano terra: cucina, soggiorno, una camera, uno studio con terrazza, un bagno e il vano scale;
- Al piano primi: tre camere con due terrazze, un bagno, un ripostiglio
- Al piano secondo, sottotetto abitato di altezza da m. 2,22 a m 3,00 con terrazza. Sottotetto lavanderia e vano utilizzabile di altezza da m. 2,25 a m. 1,05.

Le pareti sono in parte intonacate al civile e tinteggiate di diversi colori, i pavimenti sono in listelli di rovere nelle camere, il resto in ceramica ordinaria di buona fattura. La corte è in parte pavimentata con mattonelle.

Non ci sono, visto la tipologia edilizia, amministrazioni condominiali o altro e l'immobile risulta abitato dalla sig.ra Manoni Anna Maria e dalla figlia Pandolfi Liliana con la famiglia.

Stato di conservazione e manutenzione:

L'edificio in oggetto è in normali condizioni di conservazione e manutenzione (la facciata presenta segni di carbonatazione localizzata e di cedimento dei coprifermo nelle zone ad angolo), compaiono al piano S1 parziali tracce di umidità per risalita capillare, con formazione circoscritta di afflorescenze e muffe.

Studio legale Brancati Corrado

Gli infissi esterni sono in alluminio, quelli interni in legno tamburato classico.

2) Comune: Ostra

Frazione: Casine

Quote di proprietà:

Pandolfi Valter (1/9)

Manoni Annamaria (6/9)

Pandolfi Francesca (1/9)

Pandolfi Liliana (1/9)

Dati catastali:

- *Catasto Fabbricato, foglio 4, particella 132, bosco ceduo, classe 2, Reddito dominicale € 0,83 agrario 025*

- *Catasto Terreni, foglio 4, particella 142, seminativo, 0,6, are 70 ca, classe 3, Reddito dominicale € 2,25 agrario 2,60*

Descrizione dell'immobile e confini:

Gli immobili in oggetto sono due terreni agricoli in parte non utilizzati e in parte coltivati ad orto, attualmente in produzione, le due particelle di terreno sono delimitate sui tre lati da strade e sul quarto da un asta fluviale.

3) Comune: Trecastelli ex Ripe (AN)

Frazione: Brugnetto

Indirizzo: Via Pio IX n. 5

Quote di proprietà:

Pandolfi Valter (comproprietario)

Grilli Ivana (comproprietario)

Dati catastali:

- *Catasto Fabbricato, foglio 16, particella 251, sub.13, cat A/2, classe 3, consistenza vani 8, Superficie catastale 173 mq. Totale escluse aree scoperte 173 mq. Rendita € 619,75, S1/T – 1-2*

- *Catasto Fabbricati, foglio 16, particella 251, sub. 9, cat. C/6, classe 2, consistenza 18 mq, superficie catastale 23 mq, rendita € 22,31 T.*

Descrizione dell'immobile:

Il bene immobile oggetto di stima consiste in una porzione di fabbricato ad uso civile abitazione e autorimessa, costruito negli anni 1985-87. Si tratta di una spina di edilizia estensiva composta da quattro appartamenti modulari realizzati dalla Cooperativa edilizia Ripe in area P.E.E.P.

Il tetto e l'involucro sono a struttura portante in c.a. e manto di copertura, con solai in laterocemento.

Studio legale Brancati Corrado

Planimetricamente si articola, con un vano scala interno, su tre piani, S1, P. Terra, P. Primo (sottotetto abitato), di H. m. 2,70 al P1 e superficie utile pari a mq. 94,99, superficie balcone-terrazza mq. 43,78, superficie sottotetto mq. 49,80 di H. da m. 0,90 a m. 3,30.

L'autorimessa (C/6) al S1 ha una superficie di mq. 18 e una H. m. 2,40, inoltre una cantina, lavanderia, deposito, disimpegno per mq. 49,19.

L'appartamento è composto da:

- Al piano S1: Autorimessa (C/6, part. 252, sub 9) in congruità: cantina, deposito, lavanderia e C.T., disimpegno e piccolo servizio (A/2, part. 251, sub 13)
- Al piano terra: cucina, pranzo-soggiorno, una camera, uno studio con balcone, un bagno ed il vano scale, disimpegno;
- Al piano primo sottotetto: soffitta divisa in due locali, due ripostigli e una terrazza.

Le pareti esterne in vernice plasticata, quelle interne tinteggiate di diversi colori, i pavimenti del sottotetto sono in listelli di rovere da 15 nelle camere in listoni da 22, le scale ricoperte da granito nero, il resto in ceramica e cotto di buona fattura. La corte esterna nella parte retrostante è pavimentata con mattonelle.

Non ci sono, visto la tipologia edilizia, amministrazioni condominiali e l'immobile risulta abitato dal sig. Pandolfi Valter con la famiglia.

Stato di conservazione e manutenzione:

L'edificio in oggetto è in ottime condizioni di conservazione e manutenzione.

Gli infissi esterni sono in alluminio a taglio termico con vetri termici, quelli interni sono di pregio e prodotti si misura in legno laccato grigio e formelle centrali in leucos.

4) Comune: Trecastelli ex Ripe (AN)

Frazione: località Brugnetto

Quote di proprietà:

Pandolfi Valter (1/8)

Carlone Patrizia (1/4 in Comunione di beni)

Grilli Ivana (1/8)

Petrini Giuliano (1/4)

Ragnetti Laura (1/4)

Turchi Giorgio (1/4 in Comunione dei beni)

Dati catastali:

Catasto Terreni, foglio 16, particella 252, seminativo arborato, 01 are 12 ca, classe 4, reddito dominicale € 0,35 agrario 0,38

Descrizione dell'immobile:

L'immobile in oggetto, rimasto censito nel Catasto Terreni, è una piccola (mq. 112) presella di terreno scosceso di risulta della lottizzazione e relativa costruzione della sopradescritta particella n. 251 del Catasto Fabbricati. L'area su cui insiste la presella è zonizzata - B2 - nello strumento urbanistico generale del Comune di Trecastelli.

Studio legale Brancati Corrado

Richiamandosi più ampiamente la perizia di CTU agli atti (doc. 5), si evidenzia come il medesimo CTU abbia così accertato il valore dei compendi immobiliari per la quota di spettanza del sign. Pandolfi: *“all'attualità, il più probabile valore di mercato dei cespiti sopradescritti per le quote di proprietà del Sig. PANDOLFI VALTER sono pari a:*

- 1) OSTRA, Via Arcevese n. 38, Catasto Fabbricati, Cat. C/6; Euro 3.966,67 (sopra voce 1)*
- 2) OSTRA, Via Arcevese n. 38, Catasto Fabbricati, Cat. A/2; Euro 36.666,67 (sopra voce 1)*
- 3) OSTRA, Catasto Terreni, Cat.T,part.132; Euro 1.366,67 (sopra voce 2)*
- 4) OSTRA, Catasto Terreni al foglio 4, part. 142 Cat. T; Euro 744,44 (sopra voce 2)*
- 5) TRECASTELLI, Via Pio IX n. 5, Catasto Fabbricati, Cat. C/6 Euro 10.300,00 (sopra voce 3)*
- 6) TRECASTELLI, Via Pio IX n. 5, Catasto Fabbricati, Cat. A/2;Euro 107.200,00 (sopra voce 3)*
- 7) TRECASTELLI, Catasto Terreni, part.252 Cat.T. Euro 29,13 (sopra voce 4)
(T. Euro 160.267,58)”*

TOTALE ATTIVO euro 160.267,58

SITUAZIONE PASSIVO

- Come già richiamato il passivo risulta principalmente derivante dalle garanzie concesse dal sign. Pandolfi in qualità di socio e amministratore di due società edili, la Dea srl e la Geteca srl. E risulta così composto:
 - o UniCredit spa (garanzia su Dea srl) 171.409,54 quale derivante da atto di pignoramento del 27 marzo 2015, oltre interessi sulle medesime e spese, quindi valutabile in euro 174.000 euro – **in privilegio con ipoteca di primo grado**

Studio legale Brancati Corrado

- Banca delle Marche spa (garanzia su Dea srl) euro 71633,88 come da decreto ingiuntivo del 13 dicembre 2011 oltre interessi e diritti e quindi valutabile in euro 74.000 – **in privilegio con ipoteca di secondo grado**
- Banca di credito cooperativo di Corinaldo (garanzia su Dea srl), euro 17.395,09 come da atto di precetto del 7 maggio 2012 oltre ulteriori interessi e quindi valutabile in euro 19.000 - **chirografo**
- Banca delle Marche spa (garanzia su Geteca srl) euro 46.926 come da decreto ingiuntivo del 30 novembre 2011 oltre interessi e spese e quindi valutabile in euro 50.000 – **in privilegio con ipoteca di terzo grado**. Relativamente a detto importo occorre evidenziare come cogarante sia la sign.ra Grilli Manuela, nata a Senigallia il 22/9/1965 e residente in Senigallia via Ticino 11, c.f. GRLMNL65P62I608Z. L'istituto creditore otteneva decreto ingiuntivo anche nei confronti di quest'ultima.
- Equitalia spa, risultano notificate alcune cartelle esattoriali per un importo complessivo di euro 14.450,07, oltre interessi maturati e quindi stimabile in euro 17.000, di cui euro 2221,79 per contravvenzioni al codice della strada ed euro 12.228,28 per sanzioni amministrative della direzione prov.le del lavoro. Entrambi gli importi risultano non avere titolo di prelazione – **chirografo**
- Si precisa che stante l'incapienza del bene su cui sono state iscritte le ipoteche di secondo e terzo grado, tali crediti verranno equiparati ai crediti in chirografo.

creditore	Chirografo e privilegio di secondo e terzo grado	Privilegio di primo grado
Unicredit spa		174.000
Banca delle Marche spa	74.000	

Studio legale Brancati Corrado

Banca delle Marche spa	50.000	
Banca di credito cooperativo di Corinaldo	19.000	
Equitalia spa	17.000	
TOTALE	160.000	174.000

PROPOSTA DI ACCORDO

- 1) Il sign. Pandolfi può disporre da offrire ai creditori della somma di euro 155.000.
- 2) Risulta infatti da parte della sign.ra Grilli Ivana, già comproprietaria con il sign. Pandolfi degli immobili sopraindividuati come n. 3 e 4, una proposta di acquisto della quota di comproprietà del sign. Pandolfi, per la somma di euro 115.000 a fronte di un valore di stima indicato nella perizia del Ctu in euro 117.529,13 (doc. 11)
- 3) Risulta inoltre da parte della sign.ra Manoni Annamaria, già comproprietaria con il sign. Pandolfi degli immobili sopraindividuati come n. 1 e 2, una proposta di acquisto della quota di comproprietà del sign. Pandolfi, per la somma di euro 40.000 a fronte di un valore di stima indicato nella perizia del Ctu in euro 42.744,45 (doc. 12)
- 4) La proposta di accordo nei confronti dei creditori potrebbe quindi così formularsi

IMPORTO DISPONIBILE EURO 155.000

FONDO PER SPESE, ONERI DI PROCEDURA E VARIE EURO 12.000

IMPORTO DA DEVOLVERE AI CREDITORI EURO 143.000

	debito	Valore	Percentuale
--	--------	--------	-------------

Studio legale Brancati Corrado

		offerto	di soddisfazione
Privilegio di primo grado	174.000	106.200	61,03%
Chirografo e privilegio di secondo e terzo grado	160.000	36.800	23%

E quindi in dettaglio:

creditore	credito chirografo e privilegio di II e III grado	Credito con privilegio di primo grado	Valore offerto	Percentuale di soddisfazione
Unicredit spa		174.000	106.200	61,03%
Banca delle Marche spa	74.000		17.020	23%
Banca delle Marche spa	50.000		11.500	23%
Banca di credito cooperativo di Corinaldo	19.000		4.370	23%
Equitalia spa	17.000		3910	23%
TOTALE	160.000	174.000	143.000	

Studio legale Brancati Corrado

- Va a tal fine precisato che:

- L'accettazione della proposta da parte dei creditori, o comunque l'omologazione della medesima, comporta estinzione dei diritti e quindi rinuncia ai procedimenti giudiziali ed espropriativi in corso relativamente alle posizioni sopradescritte
- L'opportunità di formare due classi, una rappresentante il creditore avente ipoteca di primo grado, e una rappresentante tutti gli altri creditori (sia chirografari che ipotecari in via graduata) deriva dal fatto che il credito portato dal creditore avente ipoteca di primo grado è da solo superiore al valore dei beni e delle attività del sign. Pandolfi. Nell'ambito di ordinarie procedure esecutive, quindi, solo tale credito potrebbe essere parzialmente soddisfatto. In ragione di ciò pare potersi considerare alla stessa stregua i creditori chirografi e quelli aventi privilegio graduato.
- **L'accettazione della proposta da parte di Unicredit spa, creditore avente titolo di prelazione di primo grado**, deve considerarsi per il medesimo conveniente e l'importo proposto risulta, ex art 7 L. 3/2012, non inferiore a quanto il medesimo creditore potrebbe sperare di ricavare dall'esecuzione immobiliare in corso; va infatti considerato come dalla somma stimata dal consulente tecnico andrebbero comunque detratte le spese di procedura esecutiva. Inoltre possedendo il sign. Pandolfi solo quote di comproprietà (per alcuni beni 1/9 e per altri 1/2) dei beni oggetto di procedura esecutiva immobiliare, la vendita della quota pignorata risulterebbe inevitabilmente lenta e difficile con inevitabili e ripetuti ribassi d'asta. Qualora poi il creditore procedente dovesse determinarsi per chiedere la divisione dei beni messi all'asta, il relativo giudizio avrebbe tempi processuali assai lunghi con inevitabile deperimento degli immobili e perdita di valore dei medesimi, oltre

Studio legale Brancati Corrado

a determinare un incremento delle spese. La somma offerta deve pertanto sicuramente considerarsi almeno pari a quanto ragionevolmente il creditore procedente titolare di privilegio immobiliare, potrebbe sperare di ottenere dalla procedura esecutiva in essere.

- **L'accettazione da parte di Banca delle Marche spa, avente titolo di prelazione di II e III grado**, deve considerarsi per il medesimo conveniente e l'importo proposto risulta, ex art 7 L. 3/2012, non inferiore a quanto il medesimo creditore potrebbe sperare di ricavare dall'esecuzione immobiliare in corso. Va infatti considerato che il patrimonio immobiliare su cui è stato preso titolo di prelazione è stato valutato come visto dal CTU incaricato nella procedura immobiliare pari ad un valore di euro 160.267,58, mentre il credito del creditore procedente avente ipoteca di primo grado (Unicredit spa) è pari a 174.000. Banca delle Marche avendo ipoteca di II e III grado non potrebbe pertanto ragionevolmente sperare di avere nulla quale ricavo dalla procedura esecutiva in corso.
- L'accettazione della proposta risulta oltremodo conveniente per i creditori chirografi che, stante il credito vantato dal creditore ipotecario, non potrebbero ricavare alcuna soddisfazione dall'intervento nella procedura esecutiva in corso.
- **MODALITA' DI PAGAMENTO E SCADENZE DI PAGAMENTO:** il pagamento dei creditori avverrà entro 90 giorni dalla omologazione del piano, mediante stipula dell'atto di vendita immobiliare da parte del sign. Pandolfi alle sign.re Grilli Ivana e Manoni Annamaria e contestuale deposito delle somme riscosse su conto corrente della procedura.

Studio legale Brancati Corrado

- **RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE FISCALE ex art. 9:** non risultano debiti fiscali del sign. Pandolfi, né a titolo di imposte dirette, né a titolo di imposte indirette.
- **PERCENTUALE DI APPROVAZIONE:** stante il debito complessivo pari ad euro 334.000 e la percentuale per l'approvazione pari al 60%, l'accordo dovrà intendersi approvato in caso di assenso di creditori rappresentati crediti pari ad un valore non inferiore ad euro 200.400


Avv. Corrado Brancati

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Brancati', written in a cursive style.

Il sottoscritto dott. Gianni Ciotti nominato quale attestatore dall'OCC nel procedimento ex art. 15 L. 3/12 rubricato con R.G. n. 368/18 dinnanzi al Tribunale di Ancona dichiara che la copia della relazione accompagnatoria all'istanza di assistenza ex art. 15 L. 3/12 composta di n. 12 pagine è conforme all'originale presente nel fascicolo telematico dal quale è stata estratta e ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, co. 9 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e come modificato dall'art 52 D.L. 90 del 2014.

Ancona, li 29.03.2018

Dott. Gianni Ciotti



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianni Ciotti', is written over a vertical line that separates the name from the rest of the signature. A horizontal line is drawn across the bottom of the signature area.